



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE

(Art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento, è prevista la creazione di un fondo da destinarsi:
 - a. al potenziamento dell'Ufficio Tributi
 - b. all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU e TARI.
2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.
3. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 14 febbraio 2020, con la R.S.U. dell'Ente.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 6 il personale dipendente che opera all'interno dell'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa.

Art. 3 – Attività di accertamento IMU / TARI

1. L'attività di accertamento, posta a base dell'incentivo previsto del presente regolamento, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi quell'attività svolta dall'ufficio tributi diretta al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI.
3. L'attività di cui al punto precedente, partendo dalla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio, è alla base dell'emissione di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, di solleciti al pagamento dei contribuenti morosi e può, infine, portare all'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento nonché ad azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti.
4. Ai sensi di legge, per la quantificazione delle risorse di cui al successivo articolo, si deve far riferimento anche alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Art. 4 – Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina, ai fini di cui ai successivi artt. 5 e 6, la percentuale complessiva del 5% del maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato.
2. Tale importo viene suddiviso fra:
 - a. il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nella misura del 10%;
 - b. il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella misura del 90%.
3. L'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento venga affidato in concessione.

Art. 5 – Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina il 10% della somma di cui al precedente art.4, c.1, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.
2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributi come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.
3. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita fra le fattispecie di cui al comma 2 con determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina la percentuale del 90% dell'importo di cui al precedente art.4, c.1 come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui al precedente art.3.
- 2) L'importo di cui al precedente comma confluisce nel fondo di cui all'art. 67 CCNL 2018. 3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e dovrà esser dettagliata e motivata da parte del Responsabile di Servizio.
- 3) Fermo restando quanto sopra, l'incentivo sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali di massima:
 - a) Funzionario Responsabile dell'Imposta: 25%
 - b) Personale dell'Ufficio Tributi: 60%, sulla base di:
 - i) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - ii) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.
 - c) Collaboratori tecnici e amministrativi di altri uffici: fino al 15% complessivo sulla base dell'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo.
- 4) Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

Art. 7 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti confluiscono nel fondo ex art.67 CCNL 2018 pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017. 2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Art. 8 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dei Servizi Finanziari, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi da effettuarsi d'intesa con il Segretario Comunale, provvederà, con propria determinazione, a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento, come da successivo art. 9, nonché a quantificare le somme riscosse nell'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, con la suddivisione di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
2. Per quanto riguarda il fondo incentivante di cui all'art. 6, il compenso sarà comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP.

3. Con determinazione dirigenziale sarà ripartito il compenso incentivante fra i dipendenti interessati con le modalità di cui al successivo art.9.
4. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
5. Eventuali somme dovessero eccedere il suddetto limite del 15% dopo la ripartizione di cui al precedente comma 2, saranno oggetto di successiva ripartizione fra tutti gli aventi diritto al compenso incentivante.
6. Qualora, anche dopo la successiva ripartizione di cui al precedente comma, dovessero risultare somme eccedenti il limite di cui al comma 3, le stesse verranno destinate al potenziamento dell'ufficio, di cui al precedente art. 5.

Art. 9 – Principi in materia di valutazione

- 1) Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Responsabile del Servizio competente, d'intesa con il Segretario Comunale, accerti positivamente:
 - a) l'avvenuta approvazione di Bilancio di previsione e Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;
 - b) le somme introitate di cui all'art.8, c.1
 - c) l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovverosia la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 2) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto individuato come da art.6 c.3, sulla base delle percentuali di cui all'art.6, c.4 e tenendo conto di valutazioni in merito alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, con riferimento alla categoria giuridica di inquadramento ed alle competenze personali e professionali dimostrate.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla vigente normativa e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2019.